



DETERMINAZIONE N.87/APC

DEL 28 GIUGNO 2023

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Articoli 18 e 21 della L.R. n. 47/1992 e s.m.i. recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”. “*Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e di previsione del pericolo valanghe presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile*” svolto da AINEVA per conto della Regione Abruzzo. Approvazione schema di convenzione 2023- 2024

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale 18 giugno 1992 n. 47 e s.m.i., recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”;
- la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72, recante “*Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile*”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, in particolare l’art. 108 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*);
- la Deliberazione di Giunta regionale del 4 novembre 2013, n° 793 - “*Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo*”;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “*Codice della Protezione Civile*” e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «*Codice della protezione civile*». (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2020);
- la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1 dicembre 2020, dove all’art. 19 c. 2 si stabilisce che a “*decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all’Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 31.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 886/P del 31.12.2020 recante “*Atto di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 204 (speciale) del 29/12/2021, recante “*Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.*”, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio – Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;
- la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della L.R. n. 46/2019;

CONSIDERATO che:

- il rischio valanghe per la Regione Abruzzo rientra nella classificazione di livello massimo 3/3, ovvero “*significativa e in grado di interessare porzioni estese di territorio con possibili criticità per centri abitati, infrastrutture o comprensori di aree sciabili*” (così come definita nell’Allegato 2 della Direttiva PCM 12 agosto 2019) e interessa il 6% circa dei comuni;
- la Regione Abruzzo con la L.R. n. 47/1992 persegue le seguenti finalità: definire le procedure per l’accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul proprio territorio regionale; dettare le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- il Sistema regionale di protezione civile, cui spettano i compiti di assicurare le attività tecniche finalizzate alla realizzazione a scala regionale di una carta dei pericoli da valanga e di definire misure di prevenzione ed analisi del rischio, necessita di supporto ed assistenza tecnica in campo nivometeorologico;
- per rispondere a tali esigenze è sorta da parte del Sistema regionale di protezione civile la necessità di avvalersi di metodologie e procedure omogenee e codificate, già attuate in altre regioni italiane;
- che l’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA), Centro di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, risulta avere un’esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico e metodologico nello studio di elementi nivometrici e di prevenzione del pericolo da valanga;

RILEVATO che:

- con D.G.R. n. 873/2020 è stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione Abruzzo ed AINEVA relativa al “*Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e previsione del pericolo valanghe presso Dipartimento Territorio - Ambiente*”;
- in data 19 gennaio 2021 è stata sottoscritta una convenzione di durata biennale relativa al “*Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e previsione del pericolo valanghe presso Dipartimento Territorio - Ambiente*” svolto dall’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) per conto della Regione Abruzzo;
- la convenzione di cui al punto precedente è giunta a naturale scadenza;

RITENUTO necessario oltre che opportuno, in un’ottica di sistema integrato di protezione civile, per l’espletamento delle previste attività, procedere al rinnovo della Convenzione tra la Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile e l’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA), al fine di assicurare supporto all’Agenzia da parte di AINEVA;

VISTO lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile ed AINEVA, condiviso dal Servizio APC001 e da AINEVA con nota prot. n. RA/277451 del 27.06.2023, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione (**Allegato A**);

RITENUTO, in un’ottica di sistema integrato di protezione civile per l’espletamento delle previste attività e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, di:

- prendere atto e approvare i contenuti dello schema di Convenzione recante “*Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e di previsione del pericolo valanghe presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile*” svolto da AINEVA per conto della Regione Abruzzo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato A**);
- dare mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di protezione civile – APC001 di porre in essere gli adempimenti di competenza connessi e conseguenti alla Convenzione, compreso eventuali adeguamenti temporali del cronoprogramma riportato (**Allegato B**);

DATO ATTO che agli oneri finanziari discendenti dalla presente determinazione si provvede con le risorse regionali stanziare annualmente in sede di bilancio di previsione dell’Agenzia sul capitolo di spesa n° 151300/9, quantificate in complessivi € 18.000,00 (euro diciottomila/00);



VISTA la Determinazione Direttoriale n. APC/32 del 20/06/2022 recante “DGR 261/C del 24/05/2022. Art.16 della L.R. n.46 del 20 dicembre 2019. Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Adozione Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto rappresentato in premessa, che si richiama integralmente nel presente dispositivo:

1. **di approvare** lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo - Agenzia regionale di Protezione Civile e l’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA), citato in premessa per lo svolgimento di funzioni di supporto rese all’Agenzia da parte di AINEVA, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);
2. **di dare mandato** al Direttore dell’Agenzia competente in materia di procedere alla stipula della Convenzione di cui al punto 1);
3. **di prendere atto** che le spese derivanti dall’attuazione della proposta di Convenzione in oggetto, con riferimento alle suddette attività, confermate in via preventiva per **complessivi € 18.000,00 (euro diciottomila/00)**, possono trovare copertura finanziaria, sul **capitolo n° 151300/9** di Bilancio dell’Agenzia regionale di P.C., esercizi finanziari 2023 e 2024, che presenta la necessaria disponibilità e che il contributo è da intendersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR 633/1972 e s.m.i.;
4. **di dare mandato** al Servizio Prevenzione dei Rischi di protezione civile – APC001 di porre in essere gli adempimenti di competenza connessi e conseguenti alla Convenzione, compreso eventuali adeguamenti temporali del cronoprogramma soprariportato (**Allegato B**);
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale di P.C.

L’ Estensore

(Dott. ssa Ida Maiello)
F.to elettronicamente

**Il Direttore dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile - APC**

(Dott. Mauro Casinghini)



Allegato A Determinazione Direttoriale APC/87 del 28.06.2023

REGIONE ABRUZZO
Agenzia regionale di Protezione Civile

CONVENZIONE

Relativa al “Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e di previsione del pericolo valanghe presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile” svolto da AINEVA per conto della Regione Abruzzo.

Tra le parti:

1. **REGIONE ABRUZZO, Agenzia regionale di Protezione Civile**, di seguito indicato **APC**, codice fiscale 93112080663, rappresentata dal Direttore, Dott. Mauro Casinghini, domiciliato per la carica in L’Aquila, Via Salaria Antica Est n° 27;
2. **AINEVA - Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe** - codice fiscale e P.I. 01432120226, rappresentata dal Presidente Roberto Failoni, domiciliato per la carica in Trento, Vicolo dell’Adige 27;

Premesso che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile ha il compito di assicurare le attività tecniche finalizzate alla realizzazione a scala regionale di una carta dei rischi da valanga e di definire misure di prevenzione ed analisi del rischio e necessita di supporto ed assistenza tecnica in campo nivometeorologico;
- per rispondere a tali esigenze è sorta la necessità di avvalersi di metodologie e procedure omogenee e codificate già attuate in altre regioni italiane;
- che AINEVA risulta essere un’Associazione avente esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico e metodologico nello studio di elementi nivometrici e di prevenzione del pericolo da valanga, nonché Centro di Competenza del Dipartimento Protezione Civile nazionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

AINEVA fornisce supporto all’Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso un’attività di consulenza tecnico – scientifica in materia di prevenzione, previsione e gestione dell’emergenza nell’ambito della neve e delle valanghe, mettendo a disposizione le proprie quarantennali esperienze (anche ricavate dai Servizi Neve e Valanghe delle Regioni e Province associate) e conoscenze in qualità di Centro di Competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (ai sensi dei decreti Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 4324 in data 11/09/2007 registrato presso l’Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 28/09/2007 al n. 3018; n. 3593 in data 20/07/2011 registrato il



26/08/2011 al n. 3826; confermato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2013, n. 220).

Art. 2

(Modalità e adempimenti per lo svolgimento)

L'attività di consulenza svolta da AINEVA si articolerà attraverso incontri periodici con l'Agenda regionale di Protezione Civile, concordati e coordinati dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - APC001 anche in occasione delle riunioni ordinarie del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.).

AINEVA in particolare supporterà l'APC, ed il Centro Funzionale D'Abruzzo che in essa è incardinato, nella strutturazione ed organizzazione di un servizio di previsione valanghe in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva Valanghe (Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019) e nella definizione di procedure per la gestione delle emergenze. Tale azione potrà comprendere anche il supporto alla definizione dei criteri di applicazione sul territorio delle risultanze della CLPV regionale approvata con D.G.R. 559/2021, e in particolare nella definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione della Carta dei Rischi Locali di Valanga ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/92.

Tutti gli aspetti inerenti il trattamento del personale individuato dall'APC per la eventuale partecipazione ad iniziative programmate da AINEVA per il raggiungimento dei fini della presente convenzione (costi di trasferta, assicurazioni ecc.) sono da intendersi a totale carico e sotto la responsabilità della stessa Regione Abruzzo-APC.

Art. 3

(Durata)

La durata della Convenzione è fissata in mesi 18 (diciotto) dalla data di sottoscrizione.

Eventuali proroghe potranno essere richieste dall'APC, previa richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine della Convenzione.

Art. 4

(Onere finanziario)

Il corrispettivo complessivo forfetario è pari a € **18.000,00** (euro diciottomila/00) onnicomprensivi. Graverà sul capitolo di spesa 151300/9 e sarà così ripartito in due rate di:

- € 6.000,00 dietro presentazione da parte di AINEVA di una relazione complessiva sulle attività svolte nel secondo semestre del 2023;
- € 12.000,00 dietro presentazione da parte di AINEVA di una relazione complessiva sulle attività svolte nel 2024 fino alla scadenza naturale della convenzione.

Compresa nel sopracitato importo, è prevista una riserva annua di n.4 posti per il personale dell'APC in caso di richiesta di attivazione di nuovi corsi di livello 2 AINEVA e/o aggiornamento di corsi già sostenuti.

Art. 5

(Pagamenti)

Il pagamento avverrà previa presentazione di idonei documenti contabili e della reportistica di cui al precedente Art.4, entro 60 giorni dalla data di ricezione degli stessi, e sarà subordinato alla



valutazione positiva con Nulla Osta da parte del Dirigente del Servizio APC001 che coordina le attività.

In caso di valutazione negativa, AINEVA dovrà provvedere a quanto richiesto nella nota di comunicazione dell'esito della valutazione ed il pagamento sarà sospeso fino a valutazione positiva.

Art. 6
(Facoltà di recesso)

Si prevede la facoltà di rescissione da entrambe le parti per gravi motivi, previo preavviso scritto alla controparte di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi prima del termine fissato per l'interruzione della prestazione. In tal caso il compenso dovuto sarà commisurato alla parte di lavoro svolto. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 7
(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto e che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore dell'APC, uno da AINEVA, ed un terzo in accordo dai primi due. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di L'Aquila.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo i criteri di equità.

Art. 8
(Regime fiscale e oneri di registrazione)

Ai fini fiscali, le parti contraenti dichiarano che:

- i corrispettivi previsti dalla presente convenzione non sono soggetti ad IVA in quanto relativi ad attività di natura istituzionale;
- il presente atto è esente dall'imposta di bollo, in quanto stipulato tra un Ente pubblico territoriale ed un'Associazione costituita tra Enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 16, tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;
- il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto,

Trento, lì

Il Presidente AINEVA

ROBERTO FAILONI

L'Aquila lì

Il Direttore APC

MAURO CASINGHINI